

**REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 novembre 2002**

**recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell'importazione nella Comunità.
- (2) L'11 marzo 2002, le autorità sudafricane hanno trasmesso alla Commissione la domanda di concessione del riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate dall'ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti deperibili (PPECB), sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura. Nella domanda si afferma che detto servizio dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso applica metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Sudafrica verso la Comunità devono essere conformi a norme equivalenti a quelle comunitarie di commercializzazione.
- (3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo 1997-2002, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Sudafrica presentano un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.
- (4) I rappresentanti dei servizi di controllo sudafricani partecipano regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nel quadro del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Inoltre, il Sudafrica aderisce al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per l'applicazione di norme internazionali per gli

ortofrutticoli. Infine, i servizi di controllo sudafricani partecipano da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri.

- (5) Occorre di conseguenza riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute dal Sudafrica con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le operazioni di controllo di conformità, eseguite dal Sudafrica, alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi prima dell'importazione nella Comunità sono riconosciute, a condizione di essere conformi al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

*Articolo 2*

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Sudafrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 3*

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Sudafrica.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I

**Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:**

Ministero dell'Agricoltura (National Department of Agriculture)  
DPHQ  
Private Bag X258  
Pretoria 0001  
Sudafrica  
Tel. (27-12) 319 65 02  
Fax (27-12) 326 56 06  
Email: smph@nda.agric.za

**Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:**

Ufficio di controllo dell'esportazione dei prodotti deperibili  
PPECB (Perishable Products Export Control Board)  
PO Box 15289  
7500 Panorama, Parow  
Sudafrica  
Tel. (27-21) 930 11 34  
Fax (27-21) 930 60 46  
Email: ho@ppecb.com

---

## ALLEGATO II



APS03

## Modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

## REPUBBLICA SUDAFRICANA

UFFICIO CONTROLLO ESPORTAZIONE PRODOTTI DEPERIBILI  
NORME PRODOTTI AGRICOLI  
CERTIFICATO UFFICIALE DI ESPORTAZIONE

Documento rilasciato in conformità della normativa sul controllo delle esportazioni di taluni prodotti, pubblicata a norma della sezione 15 della legge sulle norme applicabili ai prodotti agricoli (legge n. 119 del 1990)

Certificato rilasciato dal PPECB, designato dal ministero dell'Agricoltura come ufficio responsabile, ai sensi della sezione 2, paragrafo 3, lettera a), della suddetta legge, per quanto concerne taluni prodotti destinati all'esportazione.

Data di validità: ..... Numero di serie: .....

Nome dell'esportatore	Codici/PUC	Categoria/ Trasformazione	Prodotto/Cultivar		Numero di colli o peso, se richiesto (!)

Numero di colli/Peso, in lettere, per esteso:

Numero(i) di container:

Si certifica che i campioni dei prodotti specificati qui sopra sono stati ispezionati e che, al momento dell'ispezione, sono risultati conformi alle norme e ai requisiti di cui alla sezione 4, paragrafo 3, della legge sulle norme applicabili ai prodotti agricoli, del 1990.

Paese d'origine: ..... Paese di destinazione: ..... Luogo di consegna: .....

Mezzo di trasporto: ..... VIA AEREA ..... VIA MARE ..... STRADA ..... Nave: .....

Timbro del servizio di controllo	Ispettore:
	Data d'ispezione:
	Firma:

«Chiunque modifica questo certificato o fabbrica o fa fabbricare un falso del presente certificato è perseguibile a norma della legge sulle norme applicabili ai prodotti agricoli, del 1990.»

(!) Cancellare la dicitura inutile.